

DIFFIDA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Spett.le Direttore dell'Agazia delle entrate - Riscossione
Avvocato Ernesto Maria Ruffini
Via Giorgione, 106 - 00147 Roma
Via Giorgione, 159 - 00147 Roma

agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Per conoscenza:

SEGRETERIA DEL DIRETTORE	Paglia Marco
LEGALE E CONTENZIOSO	Daglia Andrea Umberto
ASSISTENZA LEGALE, ACCORDI E CONVENZIONI	Colferai Daniela
COMPLIANCE E RAPPORTI CON AUTHORITY	Arena Laura
TUTELA LEGALE E CONTENZIOSO	Porreca Roberto
RELAZIONI ESTERNE E GOVERNANCE	Paglia Marco
GOVERNANCE	Marzo Massimo
RELAZIONI ESTERNE E ISTITUZIONALI	Gorret Antonella
RELAZIONI CON I MEDIA	Lombardo Giovanni
WEB E SOCIAL	Paglia Marco
AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	Mazza Franco
GOVERNANCE E COMUNICAZIONE INTERNA	Pinzarrone Massimo
ORGANIZZAZIONE E PROCESSI	Parma Andrea
PROCESSI DI RISCOSSIONE	Visconti Marco
GESTIONE SISTEMA NORMATIVO	Biggeri Roberta
PROCESSI SERVIZI AI CONTRIBUENTI E ENTI	Bidasio Ettore
SVILUPPO SERVIZI DI BACK OFFICE	Fondelli Mila
SVILUPPO SERVIZI WEB E DI SPORTELLO	Parente Paolo

protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

OGGETTO: Informativa in merito a possibili comportamenti illeciti del Ministero della salute con conseguenze lesive determinate dalla necessaria cooperazione di Agenzia delle entrate - Riscossione.

Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ex articolo 4-sexies, Decreto-legge 44/2021 (come integrato da articolo 1, comma 1, Decreto-legge 1/2022).

Inapplicabilità delle norme di legge in tema di obbligo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Diffida dal porre in essere comportamenti discriminatori.

Egregio Avv. Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell'Agenzia delle entrate,

PREMESSO:

- Il Decreto-legge 1/2022 prevede l'applicazione dell'obbligo di vaccinazione "per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2" alle persone ultra cinquantenni (cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età);
- Ai sensi del d.l. 1/2022 le persone che non dovessero adempiere all'obbligo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sarebbero soggette a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per il tramite dell'Agenzia delle entrate - Riscossione. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio. L'Agenzia delle entrate - Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, notifica un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo di euro cento
- La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4-sexies del d.l. 44/2021, si applica in uno dei seguenti casi:
 - a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

PREMESSO

- 1) che la legge 178/2020 istitutiva della campagna nazionale di vaccinazione stabilisce «*per garantire il piu' efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale*»;
- 2) che l'articolo 32² Costituzione prevede la possibilità di imposizione di trattamento sanitario obbligatorio solo per disposizione di legge e solo per la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e contemporaneamente interesse della collettività. Il legislatore ha individuato l' "*interesse della collettività*" nell'impedimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 per mezzo della somministrazione di farmaco vaccinale avente funzione di prevenire le infezioni (anti-SARS-CoV-2);
- 3) che il Ministro della salute ha adottato con decreto ministeriale avente natura non regolamentare il "*Piano strategico. Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale*";
- 4) che il Ministro della salute ha adottato con decreto del 12/03/2021 il documento "*Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19*";
- 5) che il Direttore generale della prevenzione sanitaria Dottore Giovanni Rezza, il Direttore dell'Ufficio 5 Dottore Francesco Maraglino e il Referente/Responsabile del procedimento Dottore Andrea Siddu hanno sottoscritto circolari con indicazione degli specifici farmaci vaccinali da adottarsi nell'ambito della campagna nazionale di vaccinazione:
 - a) Circolare 0042164 - 24/12/2020 - DGPRES - DGPRES - P (Comirnaty);
 - b) Circolare 0001362 - 14/01/2021 - DGPRES - DGPRES - P (Spikevax);
 - c) Circolare 0005079 - 09/02/2021 - DGPRES - DGPRES - P (Vaxzevria);
 - d) Circolare 0016722 - 21/04/2021 - DGPRES - DGPRES -P (Janssen);(testo ufficiale delle circolari disponibile sul sito del Ministero della salute <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>)
- 6) che per tutti i vaccini ad ora adottati dal Ministero della salute (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen) l'efficacia e funzione documentata dalle fonti ufficiali EMA e AIFA

(Foglio illustrativo, Riassunto delle caratteristiche del prodotto, Etichetta, Risk management plan), **non prevede in nessun modo la "prevenzione delle infezioni"** (anti-SARS-CoV-2).

Si riporta inoltre un estratto del **Rapporto ISS n. 4/2021** pubblicato in data 13/03/2021 e trasmesso con circolare del Ministero della salute 0010154 - 15/03/2021 - DGPRES - DGPRES - P (in collaborazione con Ministero della salute, AIFA e INAIL, e con l'apporto di due membri del WHO): **"Va specificato che i vaccini anti-COVID-19 attualmente disponibili, come riportato nelle rispettive schede tecniche, sono autorizzati per la prevenzione di malattia COVID-19 sintomatica e non per la prevenzione dell'infezione asintomatica (e di conseguenza la possibilità di avere un risultato positivo al tampone molecolare)"**.

- 7) che la funzione di tali farmaci è non conforme e incompatibile a quanto richiesto in modo tassativo, espresso ed esplicito dalle norme primarie emanate in tema: **"per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2"** (Decreto-legge 44/2021; Decreto-legge 52/2021; Decreto-legge 1/2022; eccetera);
- 8) che le persone sottoposte a vaccinazione anti-COVID-19 con i farmaci individuati dal Ministero della salute possono contrarre l'infezione (si consulti i rapporti periodici "Epidemia COVID-19" di ISS) ed eventualmente diffondere il contagio da virus SARS-CoV-2. Ciò ormai è assumibile a fatto notorio;
- 9) che il Governo e il Parlamento hanno tassativamente, espressamente, esplicitamente e ripetutamente statuito l'adozione di **"vaccini anti-SARS-CoV-2"** ovvero **"vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2"** (ex plurimis: l. 178/2020, articolo 1, commi 447, 457; d.l. 44/2021, articolo 4¹; d.l. 52/2021, articolo 9¹ lettera b, articolo 9² lettera a);

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI EVINCE

- 10) **che NESSUNO dei farmaci attualmente adottati dal Ministero della salute ha funzione di prevenire l'infezione del virus SARS-CoV-2 e di impedire la diffusione del contagio (al 30/01/2022);**
- 11) **che, perciò, NESSUNO dei farmaci attualmente adottati dal Ministero della salute può essere condizione sufficiente per l'adempimento dell'obbligo di vaccinazione imposto dalle fonti primarie (d.l. 44/2021; d.l. 52/2021; d.l. 1/2022; eccetera);**
- 12) **che nessuna delle persone trattate con farmaci vaccinali con funzione anti-COVID-19 adottati dal Ministero della salute nell'ambito della campagna nazionale di vaccinazione (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen) può oggi considerarsi adempiente rispetto all'obbligo di vaccinazione con funzione anti-SARS-CoV-2 stabilita dalle fonti primarie;**
- 13) che non è possibile ritenere che le persone sottoposte ad obbligo di vaccinazione possano "scegliere" di adempiere attraverso l'alternativa della infezione (ex articolo 4-quater² d.l. 44/2021):
 - a) perché il fatto della infezione come della guarigione possono non dipendere dalle scelte della persona;

- b) perché altrimenti significherebbe affermare che il Governo obblighi alla sottoposizione a condizione che per la persona, se fragile, potrebbe essere cagione di lesione, o addirittura di morte (per le categorie di fragilità riscontrate da ISS in "*Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia*");
- 14) che, infine, per qualsiasi persona sottoposta ad obbligo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sarebbe oggi IMPOSSIBILE adempiere ed impossibile non incorrere nelle relative sanzioni;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONCLUDE

- 15) che NESSUNA persona ultra cinquantenne delle categorie di cui alla lettera a), b), c) dell'articolo 4-sexies¹ del d.l. 44/2021 può validamente considerarsi adempiente rispetto all'obbligo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 previsto dalle fonti primarie;
- 16) che NESSUNA delle persone appartenenti alle categorie di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del d.l. 44/2021 può validamente considerarsi adempiente rispetto all'obbligo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 previsto dalle fonti primarie (d.l. 44/2021, articolo 4-sexies²);
- 17) che "*gli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi*" dal Ministero della salute all'Agenzia delle entrate - Riscossione ai fini della irrogazione della sanzione ex articolo 4-sexies¹ del d.l. 44/2021, sono elenchi assolutamente parziali e compilati sulla base di un criterio di adempimento dell'obbligo di vaccinazione non avente fondamento nelle fonti primarie in tema di campagna nazionale di vaccinazione e di obbligo di vaccinazione (come riportato nei punti precedenti);
- 18) che conseguenze di detta discriminazione sono:
- a) un ingiusto vantaggio nei confronti delle persone che hanno ricevuto la somministrazione di farmaco vaccinale avente funzione anti-COVID-19, che si giovano della certificazione verde COVID-19 attestante una presunta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 in luogo della reale ed effettiva vaccinazione anti-COVID-19;
 - b) un ingiusto svantaggio nei confronti delle persone che non hanno ricevuto la vaccinazione anti-COVID-19 (in quanto non oggetto di obbligo secondo le fonti primarie) e prive di certificazione di guarigione o di certificazione di esenzione alla vaccinazione, che subiscono la sanzione amministrativa pecuniaria ex articolo 4-sexies¹ d.l. 44/2021 senza poter in alcun modo legale impedire di incorrere nella sanzione stessa (dal momento che il Ministero della salute ha adottato esclusivamente farmaci anti-COVID-19 non conformi alle statuizioni delle fonti primarie che richiedono farmaci vaccinali anti-SARS-CoV-2);
- 19) che l'operato dell'Agenzia delle entrate - Riscossione potrebbe indurre molte persone attualmente sprovviste della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione (con

Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen) a sottoporsi ad inoculazione di farmaci non conformi alle statuizioni delle fonti primarie al solo fine di ottenere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (a fronte di una reale ed effettiva vaccinazione anti-COVID-19) per evitare la sanzione amministrativa pecuniaria ex articolo 4-sexies del d.l. 44/2021;

VALUTI INOLTRE
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione,

- 20) che l'articolo 3¹ della Costituzione della Repubblica italiana riporta "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*";
- 21) che, ai sensi dell'articolo 97² della Costituzione della Repubblica, l'Agenzia delle entrate - Riscossione è tenuta al rispetto del Principio del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione anche con riguardo al funzionamento;
- 22) che l'articolo 54 della Costituzione della Repubblica italiana riporta "*Tutti i cittadini hanno i doveri di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore";*
- 23) che la l. 241/1990 articolo 1 riporta: "*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*";
- 24) che il Regolamento di amministrazione di Agenzia delle entrate - Riscossione dispone:
- Articolo 1 comma 2: "*L'Ente persegue l'obiettivo primario di favorire il regolare adempimento dei contribuenti in modo da garantire, al contempo, l'esatta osservanza della legge, la massima efficienza della propria organizzazione e la corretta percezione della funzione delle entrate pubbliche come vantaggio esclusivo della collettività.*";
 - Articolo 1 comma 5: "*Nel perseguimento della propria missione, l'Ente opera nel rispetto dei seguenti principi:*
 - a. *legalità in tutti gli atti interni ed esterni dell'Ente e nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, prevedendo e reprimendo qualunque comportamento irregolare;*
 - b. *buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;*
 - c. *economicità, efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;*
 - d. *trasparenza dell'azione amministrativa;*
 - e. *parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;*

f. semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali, la diffusione di informazioni volte ad accrescere il livello di consapevolezza e il massimo ascolto delle esigenze dei contribuenti.";

- Articolo 1 comma 7 "L'Ente, nella propria azione, opera conformemente alle disposizioni normative vigenti che ne regolano l'attività e, in particolare:

(OMISSIS)

f) ai principi e alle disposizioni normative contenute nello "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente;"

(OMISSIS)

j. alle disposizioni normative del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, e dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione;

k. ad ogni altra norma di legge ad esso applicabile.";

PER QUESTI MOTIVI,

con termine ad adempiere al 15 febbraio 2022,

- 25) **SI DIFFIDA** l'Agenzia delle entrate - Riscossione dal porre in essere comportamenti di qualsiasi sorta e in qualsiasi misura lesivi dei diritti delle persone prive di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 per impossibilità di adempiere che siano correlati alla conoscenza di eventuali fatti illeciti, illegali o illegittimi (salvo il previo accertamento dell'Autorità giudiziaria sulle questioni di competenza) evidenziati tramite la presente;
- 26) **SI DIFFIDA** l'Agenzia delle entrate - Riscossione dal cooperare con il Ministero della salute per la perpetrazione di eventuali reati o comunque comportamenti ingiustamente dannosi nei confronti del sottoscritto;
- 27) **SI INTIMA** l'Agenzia delle entrate - Riscossione a dare attuazione a quanto previsto dalla l. 241/1990, articolo 1 in conseguenza della presente informativa;
- 28) **SI INTIMA** l'Egregio Avv. Ernesto Maria Ruffini, in qualità di Direttore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, ad operare per dare piena e concreta attuazione (qualora non abbia già provveduto) alle disposizioni del Regolamento di amministrazione, in particolare le disposizioni richiamate nella presente, al fine della regolare gestione delle situazioni giuridiche in oggetto;

Il mancato rispetto dei doveri e degli obblighi derivanti dalla presente informativa, dalle norme di legge prodotteVi e ulteriori altre comunque rilevanti potrebbe essere ascritto ad una Vostra precisa responsabilità.

Il sottoscritto si riserva all'occorrenza di agire presso le sedi competenti per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi e, ove necessario, di sporgere denunce-querelle a nei vostri confronti.

Distinti saluti

Luogo, data _____

Firma _____

Si rendono disponibili, a corredo della presente, i seguenti documenti scaricabili:

- documentazione ufficiale, scaricabile inoltre dai siti internet istituzionali di AIFA ed EMA sui farmaci Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen;
- rinvio ad estratto di denuncia redatta da A.G.I. Associazione Giustizia Italiana.

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1gym_x9Un6RbWKKMNq0wBAhRzfkUrThXP